

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE

"... CON VISTA SUL MONDO ODV"

STATUTO

Art. 1 Denominazione sociale e sede

E' costituita in O.D.V. l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "...Con Vista sul Mondo . odv" di seguito indicata con il termine Associazione.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, Via P. Albertoni n. 4/c. il trasferimento della sede legale all'interno del Comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017

Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa

In caso contrario tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 Finalità

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, socio-sanitaria e formativa per la tutela dei diritti umani e civili fondamentali, la solidarietà sociale, la cooperazione internazionale, in particolare nei paesi più poveri

Art 4 - Attività di interesse generale

1.L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale elencate all'art. 5 del Dlgs 117/2017 al comma 1 lett. b) e lett. U) e in particolare le attività aventi ad oggetto:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

2. L'Associazione si propone altresì, in via secondaria, di esercitare le seguenti attività :

- diffondere educazione civile e sanitaria sia in Italia che all'estero tramite formazione e corsi specifici di educazione sia tra i giovani che tra gli addetti del settore ;
- sviluppare progetti di cooperazione internazionale con partners locali o internazionali per lo sviluppo di strutture e/o la gestione di attività in ambito sanitario e socio-educativo
- realizzare occasioni e manifestazioni di beneficenza, campagne di sensibilizzazione, realizzazione di stampe e pubblicazioni ai soli fini di campagne di raccolta fondi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- proporre e diffondere il progetto di sostegno a distanza;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, dell'affermazione dei diritti umani anche in loco, attraverso convegni, dibattiti, corsi, ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità intorno ai temi sopra citati.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite, in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di astenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci, in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto di:

votare per l'elezione degli organi sociali, presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali;

essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Ciascun socio il dovere di:

rispettare il presente statuto, il regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

non arrecare danno all'Associazione;

versare la quota associativa, previo iniziale consenso al trattamento dei dati personali, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberate, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per esclusione o per morosità.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto.

L'Associato escluso ha diritto di impugnare la decisione entro 30 giorni, domandando alla Assemblea che si pronunci in merito. L'Assemblea in tal caso delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

L'Associato si considera moroso in caso di mancato versamento della quota per due anni.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

La struttura associativa è composta:

da un'Assemblea

da un Consiglio Direttivo

dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza

dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore Legale dei Conti, se nominato nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto a partire dall'atto dell'iscrizione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di **tre** altri associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;

elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti;

discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate, per ogni attività, le connessioni con le finalità e l'oggetto sociale descritto nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione, all'interno del quale viene indicato l'ammontare della quota sociale annua;

discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e loro eventuali successive modifiche;

fissa l'ammontare del contributo associativo;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

deliberare sulle modificazioni dello statuto;

deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico che comporti la conferma della ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e, mediante affissione, nello stesso

termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delegati.

In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne quando riguardino delibere in merito a persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Le assemblee risultano validamente costituite e atte a deliberare anche secondo le modalità in videoconferenza, purchè risulti in modo esplicito o inequivocabile la prova del voto.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, sono eleggibili per non più di 3 (tre) mandati e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo:

amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione

redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;

propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

approva o rigetta le domande di ammissione;

propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo componente del Consiglio Direttivo.

Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questo sia impossibilitato ad esercitarle.

Art. 18 - Il Tesoriere

Gestisce, in conformità alla legge ed allo statuto, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 19- Il Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dei verbali e dell'elenco dei soci, garantendone libera visione al socio che lo richieda. La consultazione e l'esame dei libri sociali può avvenire su semplice richiesta da parte dei singoli associati, i quali devono inviare una richiesta scritta al consiglio direttivo o tramite posta, posta elettronica o posta certificata. Entro 5 giorni lavorativi, presso la sede sociale, il consiglio direttivo deve mettere a disposizione di ogni singolo richiedente tutti i libri sociali affinché questi ne possano prendere visione. Su singola richiesta è possibile inviare per posta elettronica certificata al richiedente, copia estratta della singola assemblea o del singolo consiglio direttivo.

Art. 20- Organo di Controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, quando risulta obbligatorio secondo la normativa tempo per tempo vigente, ovvero su decisione della Assemblea.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'Organo di Controllo assume anche le funzioni di Revisore Legale dei Conti (art. 31 del D.Lgs. 117/2017), salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 21 - Libri sociali

Sono libri sociali dell'Associazione:

il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;

il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione, con il supporto della Segreteria.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione, nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

quote sociali

contributi pubblici e privati

donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio

rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi

eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata.

Proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli associati e da volontari, purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

altre entrate espressamente previste dalla legge

eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile, se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte (report annuale dei progetti in corso).

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello adottato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritto nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi (scheda di presentazione e pianificazione dei progetti con indicazione del relativo impegno di spesa).

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.